

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

(a) Servizio Acquisti Area Vasta
Settore


(b) Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di trasporto/recapito delle buste contenenti le Guthrie-Card per lo screening neonatale allargato per le necessità dell'IRCSS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Durata 48 mesi.


Importo massimo annuo: € 147.277,00 IVA esclusa
Importo massimo quadriennale: € 589.108,00 IVA esclusa
CUI: S92038610371202300011
CIG in accordo quadro: 980529623C



INDICE

Premessa

Articolo 1 – Oggetto del servizio.....	3
Articolo 2- Dati di riferimento e punti di prelievo	4
Articolo 3 - Durata ed importo del servizio	5
Articolo 4 - Revisione dei prezzi.....	6
Articolo 5 -Caratteristiche del servizio.....	7
Articolo 6 - Sistemi per la gestione della tracciabilità della temperatura e umidità.....	9
Articolo 7- Caratteristiche dei mezzi.....	9
Articolo 8 - Prezzi del servizio	10
Articolo 9 - Personale dell’Aggiudicatario e Responsabile / Referente del servizio	10
Articolo 10 - Periodo di prova	11
Articolo 11 - Obbligo di Riservatezza e trattamento dei dati	12
Articolo 12 - Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	14
Articolo 13 - Verifiche, controlli e tracciabilità del servizio	15
Articolo 14 - Penalità	16
Articolo 15 - Risoluzione del contratto	18
Articolo 16 - Responsabilità / garanzie e coperture assicurative a copertura r/c.....	19
Articolo 17 - Oneri ed obblighi a carico dell’Aggiudicatario	20
Articolo 18 - Fatturazione, Pagamento, Ordini.....	21
Articolo 19 - Recesso dal contratto	24
Articolo 20 - Clausola Whistleblowing.....	24
Articolo 21 - Subappalto	25
Articolo 22 - Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	25
Articolo 23 - Controversie e Foro competente.....	27
Articolo 24 - Elezione del domicilio	28
Articolo 25 - Informazioni	28
Articolo 26 - Documentazione di gara	28



PREMESSA


- Con delibera di Giunta n. 107 del 01.02.2010 la Regione Emilia-Romagna approvava la delibera avente ad oggetto “Allargamento dello screening neonatale per le malattie metaboliche ereditarie” individuando il Centro Clinico Screening Neonatale Regionale e il Laboratorio Screening Neonatale presso l’IRCSS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna;
- Il Centro Screening Neonatale e Malattie Endocrino-Metaboliche dell’Azienda opera un programma di assistenza sanitaria offerto alle famiglie alla nascita del neonato per identificare patologie metaboliche ereditarie su tutto l’ambito della Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino. Tale attività è rivolta a circa 39.000 neonati/anno;
- Il Laboratorio di Screening Neonatale svolge la propria attività sei giorni su sette (dal lunedì al sabato - orario: 7,30 – 16:30) con la ricezione media giornaliera di circa 120 - 130 Guthrie Cards, con un picco di circa 220 campioni il lunedì mattina quando pervengono i campioni del sabato e della domenica;
- Tutti i campioni ricevuti vengono processati in giornata per essere refertati la mattina successiva, tranne i campioni segnalati urgenti dal Centro Clinico di Riferimento Regionali ai Punti Nascita che devono poter essere eseguiti e refertati in giornata;
- Per veicolare quotidianamente le Guthrie Cards dei diversi punti nascita regionali e la Repubblica di S. Marino verso l’Azienda, quest’ultima necessita di un servizio svolto da trasportatore/corriere che ritiri tutti i giorni della settimana, attualmente sabato escluso, presso i vari Punti Nascita e consegna la mattina successiva al ritiro presso il Laboratorio di Screening Neonatale;
- l’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 13/10/2016 avente ad oggetto “Disposizioni per l’avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie” prevede che il servizio di trasporto assicuri la consegna dei campioni il giorno successivo al ritiro dai Punti Nascita - e comunque, solo in casi eccezionali, non oltre le 72 ore dal prelievo;
- Il trasporto/recapito è basato sulla completa tracciabilità del percorso delle buste contenenti le Guthrie Cards. Elemento fondamentale del servizio è la tempestività di ritiro e consegna delle buste stesse per non compromettere l’efficacia dello screening.

Articolo 1 – Oggetto del servizio

L’affidamento del servizio ha per oggetto il trasporto di buste contenenti le Guthrie Cards per lo screening neonatale allargato dai diversi punti nascita sotto riportati e il recapito delle stesse all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (di seguito AOSP o Azienda), secondo le precise tempistiche indicate.

L’oggetto del servizio si caratterizza per l’obbligazione di risultato dato dal puntuale e tempestivo ritiro e consegna dei campioni entro i tempi prescritti e, pertanto, l’organizzazione del servizio stesso in ogni sua parte è ad esclusivo carico dell’appaltatore.

Il servizio sarà regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale.



Articolo 2- Dati di riferimento e punti di prelievo

Sono previsti annualmente:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ/anno
Recapiti feriali fissi	5.050
Recapiti feriali a chiamata	99
Recapiti domenica e festivi fissi	1.116
Recapiti domenica e festivi a chiamata	44
Consegna di materiale ai punti nascita	102

Si precisa che i quantitativi sopra indicati non sono vincolanti per l'Azienda e potranno essere aumentati o diminuiti nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

ELENCO PUNTI NASCITA –Ubicazione: vedi allegato A-Punti Raccolta

1. Ospedale Maggiore di Bologna;
2. Ospedale di Bentivoglio (Bologna);
3. Ospedale di Imola (Bologna);
4. Arcispedale S. Anna di Ferrara;
5. Ospedale di Cento (Ferrara);
6. Istituti Ospedalieri di Modena;
7. Ospedale di Carpi (Modena);
8. Ospedale di Sassuolo (Modena);
9. Azienda Ospedaliera di Parma (U.O. OSTETRICIA);
10. Azienda Ospedaliera di Parma (U.O. TIN e NEONATOLOGIA);
11. Ospedale di Fidenza (Parma);
12. Ospedale di Piacenza;
13. Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;
14. Ospedale di Montecchio Emilia (Reggio Emilia);
15. Ospedale S. Maria Croci di Ravenna;
16. Ospedale Infermi di Faenza;
17. Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì;



18. Ospedale Bufalini di Cesena;
19. Ospedale Infermi di Rimini;
20. Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (a chiamata)

I punti di ritiro attualmente individuati potranno aumentare/diminuire, variare di ubicazione o cambiare modalità di accesso al servizio.

L'Impresa dovrà comunque mantenere i tempi e le modalità di ritiro e consegna senza nulla da eccepire.

L'Azienda, durante la vigenza contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere al fornitore il ritiro, nei punti nascita di cui sopra, di campioni biologici a conferma diagnostica, rilevata in sede di screening neonatale esteso. Sarà in tal caso necessaria la fornitura di contenitore terziario, soggetto a tracciabilità e rilevazione della temperatura (4°C con range di +/-2°C). La provetta - contenente materiale biologico - debitamente confezionata dai Punti nascita, dovrà essere ritirata al punto nascita indicato e consegnata presso il Centro Laboratoristico di Riferimento Regionale. Si stima che l'esigenza di tale attività possa essere nell'ordine di circa 200 prelievi/anno e che, non variando il numero delle tratte, rientri nei costi del trasporto screening.

Articolo 3 - Durata ed importo del servizio

Il contratto per il servizio in oggetto avrà una **durata di 4 (quattro) anni**, decorrente dalla data di stipula del contratto o dalla eventuale data in cui l'amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che siano rese anticipatamente per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. Art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dall'Art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e sarà eventualmente **rinnovabile**, di anno in anno, per **ulteriori 2 (due) annualità**. L'eventuale ed opzionale biennio di rinnovo del contratto decorrerà della data di prima scadenza contrattuale, senza soluzione di continuità nell'erogazione del servizio da parte dell'Aggiudicatario.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in caso di aumento dei fabbisogni, in caso di adesione da parte di altre Aziende Sanitarie e nel caso di applicazione della clausola di revisione dei prezzi.

L'importo del servizio e le modifiche contrattuali sono riportati nella seguente tabella:



n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo quadriennale
1	servizio per il trasporto/recapito di buste contenenti le Guthrie card per lo screening neonatale	64120000-3 Servizio di Corriere CPV 60161000-4 Servizio di trasporti colli	P	€ 589.108,00
2	Modifiche ai sensi dell'art.106, comma 11, del Codice Facoltà di rinnovo di 2 anni		P	€ 294.554,00
	Opzione art.106 comma 1, lett. a) in caso di aumento delle prestazioni richieste nell'arco della durata del servizio			€ 300.000,00
Importo totale ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice				€ 1.183.662,00

Il presente contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106:

- a) comma 11 del Codice, in caso di rinnovo, di anno in anno, per un periodo massimo di **2 anni**, per un importo massimo pari a **€ 294.554,00** oneri fiscali esclusi;
- b) comma 1, lett a) in caso di aumento delle prestazioni richieste nell'arco della durata del servizio , per un importo massimo pari a € 300.000,00 oneri fiscali esclusi.

Il valore include tutte le attività, attrezzature, prodotti, materiali e macchinari necessari per il corretto svolgimento del servizio così come da progetto – offerta dell'Aggiudicatario, ivi compresi le eventuali attrezzature che dovessero occorrere per la movimentazione e/o stoccaggio del materiale ed il sistema informativo e di tracciabilità.

Il Servizio è finanziato con fondi Regionali: SCRELABO.

Articolo 4 - Revisione dei prezzi

Per effetto dell'articolo 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e sino al 31.12.2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) al momento di inizio del secondo anno contrattuale e quello della decorrenza del contratto.



Articolo 5 -Caratteristiche del servizio

5.1 - Caratteristiche del campione biologico

Trattasi di sangue neonatale raccolto su cartoncini di Guthrie (cd Guthrie Cards) e asciugato a temperatura ambiente prima di essere spedito e conservato a temperatura ambiente.

I campioni biologici oggetto del trasporto rientrano nella categoria UN3373 (Materia biologica, categoria B) esente dalle normative sul trasporto delle merci pericolose - ADR. Quanto trasportato non è altresì classificato come merce pericolosa in accordo con le normative I.A.T.A.

5.2 - Modalità di esecuzione

Sono previsti punti di ritiro presso strutture sanitarie in tutta la Regione Emilia Romagna e, in un caso, anche nella Repubblica di San Marino, mentre la consegna avverrà presso il Centro Laboratoristico Regionale di Riferimento dello Screening Neonatale e Malattie Endocrino-Metaboliche (di seguito Centro Laboratoristico o Laboratorio) ubicato al III° piano del Padiglione 20 - dell'Azienda.

Il ritiro dovrà avvenire dalla domenica al venerdì presso i punti di raccolta individuati, nella fascia oraria compresa tra le 16:00 e le 18:30. Attualmente non è previsto alcun ritiro nella giornata di sabato tranne che per doppia/tripla festività od in caso di festività infrasettimanale. Il Centro Laboratoristico in tal caso potrà richiedere un ritiro suppletivo delle buste, da concordarsi preventivamente almeno sette giorni prima, con consegna il giorno successivo al ritiro.

Le modalità di ritiro sono le seguenti:

1. quotidiano concordato nell'orario prestabilito, per tutti i punti nascita, tranne quelli indicati all'art.2, punto 2 dell'elenco;
2. a richiesta , da effettuarsi tramite portale web entro le ore 12:00 per il ritiro pomeridiano nell'orario prestabilito per il Punto Nascita dell'Ospedale di Stato di San Marino.

L'orario di consegna delle buste, presso il Centro Laboratoristico di Riferimento Regionale dovrà avvenire tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le ore 8:00 del giorno successivo ad ogni ritiro, pertanto, ad esempio, le buste ritirate la domenica pomeriggio, dovranno essere consegnate il lunedì mattina entro la fascia oraria concordata.

Il materiale da ritirare sarà inserito, a cura del personale di ciascun punto nascita, in apposite buste "antiefrazione" fornite periodicamente ed in quantità adeguata da parte dell'Impresa a ciascun punto nascita - con oneri già ricompresi nel corrispettivo del servizio - corredate da bolle/documenti di trasporto precompilati (dotati di barcode o soluzioni equivalenti) su cui dovrà essere anche prestampato sia l'indirizzo del Punto Nascita mittente che quello del Centro Laboratoristico destinatario dell'AOSPBO al quale le buste dovranno essere consegnate.

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere inalterato il contenuto di ciascuna busta.

Le buste dovranno essere trasportate a temperatura controllata +4°/+8°C. Il trasporto dovrà avvenire con modalità che assicurino la conservazione dei campioni ad una temperatura e ad una umidità costante dal momento in cui la busta viene ritirata e caricata fino al momento in cui viene scaricata e consegnata. Tali parametri dovranno essere registrati tramite apposito sistema di rilevamento e rilevabili al momento del ritiro, durante la fase di trasporto e fino all'avvenuta



consegna, anche in caso di giacenza dei plichi. Il monitoraggio di temperatura e umidità dovranno essere continui e con la possibilità di estrazione del relativo report.

Il servizio deve garantire la tracciabilità del trasporto. La tracciatura deve poter essere riscontrata attraverso un software e un portale on-line dedicato. L'impresa dovrà garantire la piena tracciabilità del percorso di tutte le buste dal momento del loro ritiro e fino al momento della consegna all'Azienda. Il sistema di rintracciabilità adottato dovrà essere in grado di attestare e lasciare traccia legale, documentabile e sempre rintracciabile, per il tempo legale di conservazione della documentazione sanitaria, dell'avvenuto ritiro e consegna delle buste.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Azienda e dei centri nascita un collegamento on line per consentire il monitoraggio dei singoli plichi e verificarne così i dettagli, il percorso, la data e l'ora del ritiro e della consegna ed il nominativo della persona che ha ricevuto il plico. Per la tracciabilità della temperatura/umidità si veda in particolare il successivo Articolo 6.

L'impresa dovrà implementare e garantire il regolare funzionamento per tutta la durata del contratto di un Call Center, dotato di web site, numero telefonico e indirizzo e-mail, dedicato a:

- ricevimento richieste e gestione delle stesse;
- fornire dati utili al monitoraggio dell'efficacia/efficienza del servizio per entrambe le tipologie di ritiro.

Tutte le segnalazioni ricevute dal Call Center dovranno essere registrate in un sistema informativo ed informatico in contemporanea alla ricezione.

L'affidabilità del servizio è data dalla memorizzazione delle seguenti informazioni:

1. identificativo e/o numero telefonico del punto chiamante;
2. ora di ricevimento della richiesta al Call Center;
3. termine dell'attività prestata (sia su chiamata che programmata).

L'aggiudicatario si impegna a fornire un report mensile riepilogativo, contenente tutte le spedizioni effettuate.

Trimestralmente, o con periodicità diversa da definire, dovrà essere previsto un giro, con partenza dal Centro Laboratoristico, per la consegna ai Punti Nascita del materiale occorrente allo screening (Guthrie-Cards, buste, documenti di trasporto, ecc.).

5.3 - Casi eccezionali

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, l'aggiudicatario per nessuna ragione può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.

L'esecuzione del servizio deve essere, pertanto, garantita sia in caso di evento avverso che dovesse verificarsi nello svolgimento delle attività affidate (rottura del mezzo, incidente stradale, calamità naturale, ecc.), sia in caso di scioperi o assemblee sindacali generali e di categoria, indette in sede nazionale, regionale e locale, provvedendo l'aggiudicatario a garantire un servizio d'emergenza in sostituzione di quello routinario concordato.

Il personale del Laboratorio dovrà, comunque, sempre essere avvisato in tempo reale (telefonicamente o via mail) di eventuali ritardi, disguidi, imprevisti, ecc.



Si fa presente che la mancata puntuale esecuzione del servizio può vanificare gli effetti dello screening e, conseguentemente, rappresentare un potenziale rischio per la salute del soggetto destinatario dello stesso.

Articolo 6 - Sistemi per la gestione della tracciabilità della temperatura e umidità

L'Impresa dovrà garantire la tracciabilità di temperatura e umidità.

Il sistema:

- dovrà essere possibilmente integrabile con i sistemi informatici aziendali
- deve consentire il download dei documenti riassuntivi di trasporto (es. dati e/o grafici tempo-temperature-umidità)
- evidenziare i trasporti con anomalie
- visualizzare graficamente l'andamento delle temperature/umidità registrate
- essere dotato di sistema di reportistica rapido ed intuitivo.

L'assistenza e la manutenzione tecnica hardware e software dovrà essere garantita per tutta la durata del presente contratto e sarà compresa nella valorizzazione dello stesso.

L'Impresa dovrà, inoltre, garantire la gestione dei sistemi di tracciabilità della temperatura del vano di carico dei mezzi di trasporto utilizzati.

Articolo 7- Caratteristiche dei mezzi

L'Impresa, nell'espletamento del servizio, deve garantire automezzi idonei al particolare tipo di trasporto e in regola con le seguenti disposizioni:

- licenze e/o autorizzazioni di legge;
- revisioni generali dei veicoli a motore come disposto dal Ministero dei Trasporti;
- vano di carico lavabile e non soggetto a corrosione da parte degli agenti disinfettanti, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;
- apparato telepass;
- contenitore/i termico sanificabile disponibile/i sul mezzo;
- presa di corrente a 12 V e/o 24V per attacco dei contenitori refrigerati dei campioni o altro sistema a garanzia di temperatura e umidità.

I mezzi dovranno essere dotati di kit per eventuali sversamenti (completo di materiale assorbente, disinfettante a base di cloro, contenitore per rifiuti e guanti da lavoro resistenti e riutilizzabili) e il conducente dovrà aver cura che il collo vada comunque sempre posto in posizione sicura, secondo le prescrizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 3 del 08/05/2003, avente ad oggetto "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici".

Data la particolarità del servizio l'Impresa dovrà porre particolare attenzione all'igiene degli automezzi.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare dei controlli di verifica, sullo stato igienico degli stessi, e qualora si riscontrassero condizioni igieniche precarie di applicare le relative penalità.



A richiesta dovranno essere messi a disposizione e utilizzati mezzi refrigerati isotermici che permettano di mantenere per un periodo di tempo non inferiore a 12 ore una temperatura interna a carrozzeria vuota dai +4 ai +8 C.

I mezzi devono essere dotati di un sistema di monitoraggio della temperatura del vano, tarato periodicamente.

La temperatura del vano di carico del mezzo deve essere tracciata durante tutto il tempo di trasporto (reportistica ad hoc).

I mezzi impiegati devono essere dotati di sistema di tracciabilità e geolocalizzazione in tempo reale.

I mezzi, le attrezzature e i materiali utilizzati per il servizio di cui al presente Capitolato dovranno garantire e rispettare, secondo la normativa vigente nel corso della durata contrattuale, le prescrizioni in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro ed eco compatibilità, compresa l' idoneità al trasporto del materiale biologico.

Gli automezzi utilizzati devono essere idonei al particolare tipo di trasporto, in regola con le coperture assicurative per trasporto cose e persone, le licenze e/o autorizzazioni di legge, revisione generale dei veicoli a motore.

L'automezzo può essere condotto da un autista con patente "B" con corsi di guida veloce e sicura specifici.

Articolo 8 - Prezzi del servizio

I corrispettivi spettanti all'impresa appaltatrice sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti ad ogni singola voce prevista nell'offerta economica presentata e aggiudicata.

Tali corrispettivi contrattuali sono determinati a rischio dell'Impresa in base a propri calcoli, a proprie indagini, a proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili per i primi 12 mesi indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea e dovranno intendersi onnicomprensivi dell'organizzazione dei Piani di lavoro, del personale e di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Impresa e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.

Articolo 9 - Personale dell'Aggiudicatario e Responsabile / Referente del servizio

Il personale dell'Aggiudicatario assegnato per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato deve essere professionalmente formato in relazione agli specifici compiti assegnati ed alle proprie mansioni, nonché in numero sufficiente a garantirne l'efficienza.

Il personale adibito al presente appalto dovrà inoltre essere:

1. in possesso del giudizio di idoneità fisica alla mansione specifica;



2. in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge: in particolare antitubercolare ed antiepatite A, B e C nonché quella antinfluenzale;
3. sottoposto annualmente a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, in analogia a quanto previsto per i lavoratori ospedalieri esposti al rischio biologico, ai sensi degli artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.
4. provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del Decreto del ministero della sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere all'Azienda copia del/i CCNL e dell'eventuale contratto di lavoro integrativo Aziendale relativi al proprio personale.

I dipendenti dell'Aggiudicatario che presteranno servizio nei settori e nelle strutture dell'Azienda saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dai luoghi e dal servizio.

L'Aggiudicatario dovrà nominare e comunicare all'Azienda il nominativo ed i riferimenti del Responsabile per l'esecuzione del servizio, cui compete il ruolo di rappresentante dell'Aggiudicatario nei confronti delle varie figure istituzionali, tecniche, amministrative e sanitarie dell'Azienda, che dovrà avere tutti i poteri e i mezzi per assicurare la disciplina del personale e il rispetto degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile avrà la funzione di controllo e verifica e, quindi, la responsabilità finale per tutte le operazioni condotte nella gestione del servizio.

In caso di assenza / impossibilità dovrà essere indicato un nominativo, indirizzo e numero di cellulare del sostituto che dovrà possedere analoga esperienza e professionalità del titolare.

Dovrà inoltre essere indicato alla struttura aziendale competente alla gestione del servizio il nominativo ed il riferimento di un Referente per la soluzione di criticità ordinarie, nonché il nominativo di un Referente/Responsabile reperibile 24/24 ore, 365/366 giorni/anno.

Articolo 10 - Periodo di prova

L'Aggiudicatario è soggetto ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività oggetto del contratto.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste nei documenti di gara e in particolare nel presente Capitolato e/o nell'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà all'Aggiudicatario le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere in base al contratto.

Trascorso il termine contenuto nella diffida ad adempiere, persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera inviata via PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica,



senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa).

In tal caso l'Aggiudicatario:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento fino a quel momento delle prestazioni eseguite.

L'Azienda avrà in tal caso facoltà di incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior danni che l'AOUBO si riserva di quantificare.

Articolo 11 - Obbligo di Riservatezza e trattamento dei dati

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Istituto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Istituto per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all' AOSPBO.

L'Aggiudicatario s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. L'Aggiudicatario, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.



I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati all'Aggiudicatario trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, l'Aggiudicatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'Aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Aggiudicatario, qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Aggiudicatario dovrà consentire all'Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) trasmettere all'Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Azienda di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- f) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire all'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;



h) richiedere al Titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del Trattamento (c.d. Sub-responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, connesse al presente contratto.

L'Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 12 - Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'Azienda come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in apposito fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tale fascicolo è disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto> (nella sezione Argomenti correlati).

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e sorveglianza sanitaria e deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008.

Ogni variazione o modifica delle modalità operative, da entrambe le parti, in fase di esecuzione dell'appalto devono essere tempestivamente comunicate. A tal fine, la Azienda si riserva di contattare il datore di lavoro dell'Aggiudicatario e/o il relativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'Aggiudicatario è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza e provvede inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità, a:

1. formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché, se del caso, le disposizioni/aggiornamenti che l'Azienda definisce in materia;
3. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dall'offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. informare immediatamente l'Azienda in caso di infortunio/incidente occorso presso i propri ambienti e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6. applicare nei confronti di eventuali subappaltatori o subaffidatari le procedure previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione fornite dalla committenza.

L'Aggiudicatario, tramite il proprio Medico Competente, deve garantire, per i propri dipendenti che lavorano all'interno delle strutture aziendali, una condizione di immunocompetenza nei confronti delle malattie indicate dalla delibera Regione Emilia-Romagna 351/2018 (morbillo,



parotite, rosolia, varicella, epatite virale B) e l'assenza di malattia tubercolare in fase attiva. L'Aggiudicatario deve, inoltre, rendersi disponibile, eventualmente anche sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Azienda, a sottoporre i propri dipendenti ad eventuali controlli preventivi per eventuali rischi infettivi di nuova insorgenza.

In fase di esecuzione dell'appalto, la Azienda ha facoltà di controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite, la Azienda è tenuta ed imporre all'Aggiudicatario la temporanea sospensione dell'attività in corso e l'immediato adempimento.

Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, prima dell'avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto, può essere programmato un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi eventuali di interferenza lavorativa che verranno esplicitati in un verbale di coordinamento sottoscritto da entrambe le parti.

L'Azienda Committente, valutata l'attività oggetto del presente contratto, ritiene che non sussistono rischi da interferenza.

Articolo 13 - Verifiche, controlli e tracciabilità del servizio

L'Azienda, al momento dell'avvio del servizio, indicherà all'Aggiudicatario il nominativo del DEC e/o degli assistenti DEC, che costituiscono l'interfaccia con l'Aggiudicatario, tengono i contatti, monitorano le attività programmate, effettuano le chiamate e/o le richieste con mezzi telematici (posta elettronica dedicata).

L'Aggiudicatario è tenuto all'erogazione delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente appalto con piena assunzione di responsabilità sui risultati e sulle attività ed i processi funzionali all'erogazione delle prestazioni stesse, secondo le modalità e le richieste previste dal presente capitolato.

L'aggiudicatario, nell'ambito del proprio potere di autocontrollo ed autogestione, è tenuto ad effettuare opportuni controlli al fine di verificare il costante rispetto dei livelli qualitativi richiesti dall'Azienda (processo e risultato), delle prescrizioni di sicurezza, secondo quanto contenuto nei documenti di gara e nel contratto, fornendone i risultati all'Azienda. I risultati devono essere registrati sul sistema informativo e resi disponibili alla Azienda se richiesti.

È facoltà dell'Azienda effettuare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, le verifiche della corrispondenza del servizio fornito dall'Aggiudicatario nel rispetto del contratto e del presente capitolato, ed in particolare:

- controlli di efficacia e di efficienza;
- controlli di processo;
- controlli sul rispetto di quanto previsto dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- controlli sulla formazione, aggiornamento ed informazione del personale;
- controlli sui prodotti forniti, sul materiale di consumo, sulle attrezzature utilizzate e sui DPI.



In generale l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti quei controlli che riterrà necessari nel rispetto dell'appalto.

I controlli verranno effettuati dal personale incaricato, che potrà intervenire in qualsiasi momento. I controlli sono effettuati a più livelli organizzativi, in attuazione del principio di decentramento dei controlli.

Dei controlli verrà informato, di norma quando possibile, il Rappresentante dell'Aggiudicatario o suo delegato, il quale avrà la facoltà di presenziarvi, procedendo in contraddittorio ai controlli stessi.

È previsto un controllo da parte del cliente interno e/o dei centri nascita che possono inviare eventuali segnalazioni in merito al mancato rispetto delle prestazioni previste (non conformità) contenente problematiche riscontrate.

Le segnalazioni devono essere prese in carico immediatamente dall'Aggiudicatario, che conseguentemente dovrà porre in essere l'azione correttiva al fine di eliminare l'eventuale disservizio nel più breve tempo possibile. La completa gestione della segnalazione dovrà essere tracciata dal sistema informativo di governo dell'appalto.

L'Azienda si riserva comunque di ridefinire con l'Aggiudicatario il sistema di controllo nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per renderlo maggiormente efficace nonché per sopravvenute esigenze legate all'attività istituzionale o per motivi di interesse pubblico.

Il sistema di controllo potrà determinare delle penalità economiche, secondo regole e modalità previste nell'articolo successivo.

L'Aggiudicatario dovrà fornire all'Azienda report riepilogativi mensili dell'attività svolta finalizzati alle verifiche interne e alle successive contabilizzazione dei servizi.

Articolo 14 - Penalità

Il Servizio sarà monitorato per tutta la sua durata e sarà pertanto sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali, nei confronti dell'Aggiudicatario, direttamente conseguenti da non conformità e/o disservizi rispetto agli obblighi contrattuali e quanto previsto dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali.

L'Aggiudicatario per nessuna ragione può cancellare o non eseguire gli interventi senza previo assenso dell'Azienda. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, di inefficacia e/o efficacia parziale delle prestazioni dovute per cause imputabili all'Aggiudicatario o dovute a negligenza e/o imperizia, sarà facoltà dell'Azienda applicare penali a fronte di contraddittorio.

L'Azienda farà comunicazione scritta, anche via e-mail, della contestazione con invito ad adempiere nei termini di Capitolato. L'Aggiudicatario dovrà rispondere alle contestazioni con uguale mezzo entro 10 giorni lavorativi, fornendo eventuali giustificazioni, delucidazioni e circostanze a proprio favore.

Qualora l'Azienda non ritenesse esimenti tali controdeduzioni dell'Aggiudicatario, procederà all'applicazione di penali nella misura sotto riportata.

L'applicazione della penale tuttavia non esimerà l'Aggiudicatario dal fornire la prestazione mancata o non eseguita a regola d'arte così come dovuto, nei tempi definiti dal responsabile nominato dall'Azienda.



Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.113-bis, comma 4, D.Lgs.50/2016, e dell'art.145 comma 3 del DPR n.207 del 5/10/2010.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72, che si provvederà a detrarre dall'importo di una fattura in liquidazione.

In caso di parziale adempimento della prestazione o in caso di inefficacia anche parziale, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta dell'Azienda senza onere alcuno, pena la non liquidazione del corrispettivo relativo all'intervento già eseguito.

Ferma restando la facoltà dell'Azienda di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'Aggiudicatario, oltre all'obbligo di eseguire il servizio come previsto in Capitolato nel termine stabilito dall'Azienda, nonché al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione, è tenuto al pagamento delle seguenti penali:

	DESCRIZIONE INADEMPIENZA	IMPORTI PENALITA'
1	Ritiro anticipato del plico rispetto all'orario stabilito nel capitolato tecnico	€ 500,00
2	Mancato rispetto dell'orario di consegna del plico	€ 200,00 per ogni ora di ritardo
3	Mancato ritiro del plico	€ 500,00
4	Mancata consegna del plico	€ 1.000,00
5	Mancata esecuzione della prestazione	€ 1.000,00
6	Mancata comunicazione al Centro Screening dell'impossibilità di effettuare il ritiro del plico	€ 400,00
7	Rilevazione di anomalie nella temperatura di trasporto	€ 300,00
8	Non corretta conservazione del plico (plico danneggiato, cartoncino bagnato, ecc)	€ 1.000,00
9	Mancato rispetto di qualsiasi altra norma prevista dal capitolato tecnico, dal capitolato speciale e non espressa nella presente tabella	€ 200,00 per ogni inosservanza degli obblighi contrattuali

Qualora l'Aggiudicatario, anche dopo sollecito e diffida dell'Azienda, ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il DEC potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale delle prestazioni contrattuali necessarie; i relativi costi e i danni eventualmente derivati verranno addebitati all'Aggiudicatario inadempiente ("acquisto in danno"), senza possibilità, da parte sua, di sollevare alcuna contestazione in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.



Articolo 15 - Risoluzione del contratto

L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l'immediata risoluzione del contratto senza nessuna formalità ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'appaltatore con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'appaltatore, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di 5 giorni dalla relativa comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Azienda dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto.

In particolare l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di interesse pubblico;
- violazione / negligenza ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato qualora in un anno di contratto l'Aggiudicatario accumulasse penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore annuo del contratto stesso;
- danni prodotti ad impianti ed attrezzature dell'Azienda;
- interruzione del servizio;
- mancato rispetto, nell'esecuzione del servizio, delle modalità operative previste nel Piano Operativo e/o presente capitolato;
- violazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato speciale.

Sono da considerarsi gravi inadempienze le mancanze sotto riportate:

- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- cessione di impresa, cessione dell'esecuzione di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, cessazione dell'attività, oppure concordato preventivo, fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario non comunicati tempestivamente;
- cessione del contratto;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'Aggiudicatario;
- subappalto occulto;
- inosservanza ripetuta delle norme igienico sanitarie nella realizzazione del servizio integrate in tutte le sue componenti non eliminate dall'Aggiudicatario entro 30 giorni dalla diffida dell'Azienda;



Il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto si faccia riferimento all'art. 1453 del codice civile e a ogni altra causa risolutiva prevista da norme di legge. Ove l'Azienda ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà fare apposita contestazione per iscritto all'Aggiudicatario e quest'ultimo avrà il termine di 10 giorni per le proprie contro-deduzioni. Decorso tale termine l'Azienda adotterà le determinazioni ritenute opportune.

A seguito dell'applicazione di n. 10 penali, l'Azienda potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, addebitando all'esecutore del servizio il risarcimento dei danni e spese conseguenti.

La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto imputabile giuridicamente all'Aggiudicatario, l'Azienda avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, ai fini del nuovo affidamento del servizio, si riserva la facoltà di interpello dei concorrenti che seguono nella graduatoria di aggiudicazione.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Articolo 16 - Responsabilità / garanzie e coperture assicurative a copertura r/c

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto - convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso, salvo nel caso in cui la responsabilità dell'evento dannoso sia imputabile all'Azienda stessa.

L'Aggiudicatario risponderà pienamente per danni a persone, e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Onde garantire l'Azienda di quanto sopra, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla stipulazione di idonea/e Polizza/e Assicurativa/e a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento dei servizi per un massimale di € 500.000,00 per sinistro, copia della/e quale/i dovrà/anno essere consegnata/e all'Azienda prima della sottoscrizione del contratto.

È facoltà dell'Azienda richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella/e polizza/e.

Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate, l'impresa capogruppo, dotata di mandato collettivo speciale, stipulerà i contratti di assicurazione in nome e per conto proprio e delle mandanti; le stesse garanzie assicurative dovranno coprire senza riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti e loro eventuali subappaltatori.

In ogni caso l'Aggiudicatario, non appena a conoscenza del sinistro, è tenuto a segnalarlo all'Azienda.



Le condizioni di tutte le polizze prodotte dovranno essere di gradimento dell'Azienda, che si riserva di non accettarle, a suo insindacabile giudizio.

In tutte le polizze assicurative dovranno intendersi assicurati/beneficiari garantiti:

- l'Aggiudicatario, i subappaltatori, ogni altro partecipante all'appalto e tutto il loro personale;
- l'Azienda e tutto il suo personale (a qualunque titolo istituzionale impiegato);
- qualsiasi terzo (visitatori, pazienti ecc.)

E' inteso che tutte le garanzie saranno stipulate ai sensi dell'Art. 1891 C.C..

Le coperture dovranno essere operanti anche per i sinistri causati da colpa grave degli assicurati/beneficiari, nonché per i sinistri causati da dolo o da colpa grave delle persone di cui essi debbano rispondere.

Sarà inoltre stabilito che il ricorrere di circostanze quali quelle previste dall'Art 1900 C.C. non potrà influire sul risarcimento di danni direttamente liquidabili all'Azienda, fermo il diritto dell'Assicuratore di regresso verso l'Aggiudicatario.

Le garanzie si intendono prestate per ogni tipologia di danno, diretto ed indiretto e consequenziale, patrimoniale e non. Inoltre si intendono prestate per eventi o sinistri su cose, impianti e strutture oggetto dell'appalto nonché su cose, impianti e strutture limitrofe o adiacenti alle precedenti.

In caso di presenza di particolari rischi ambientali, sismici o di intervento su situazioni preesistenti e/o in stato di attività, dovranno essere specificamente approvate le relative clausole.

Le franchigie previste nelle singole polizze saranno sempre a carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario non potrà opporre all'Azienda la non risarcibilità ovvero la riduzione di risarcimento di un danno a causa della ritardata denuncia del sinistro.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come la loro eventuale inesistenza e/o l'eventuale approvazione espressa della Azienda sull'assicuratore prescelto - che invierà copia delle polizze alla stessa Azienda - non esonerano lo stesso Aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

La Azienda sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

Articolo 17 - Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario

Spetta all'Aggiudicatario la direzione gestionale del servizio oggetto del presente Capitolato per l'intero periodo contrattuale, da rendere con modalità che evitino contestazioni da parte della Azienda e segnalazioni di non gradimento da parte degli utenti interni. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà prevedere nel corso dell'appalto specifiche azioni correttive per eliminare ogni contestazione e/o segnalazione negativa.

L'Aggiudicatario organizzerà pertanto i mezzi necessari per l'espletamento del servizio, con ogni onere a proprio carico, fornendo ogni qualsivoglia materiale, compresi gli abiti/divise di lavoro del proprio personale, e tutto quanto necessario all'espletamento delle attività, impegnandosi ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni descritte nel presente capitolato, ivi compresi gli allegati, nel Progetto-offerta.



L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza, in via esemplificativa e non esaustiva od esclusiva della normativa:

- in materia di appalti di servizi;
- in materia di gestione ambientale e sociale;
- in materia di tutela della salute;
- in materia assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- in materia di assunzioni obbligatorie;
- in materia di diritto del lavoro e sindacale;
- in materia di anticorruzione e prevenzione della criminalità mafiosa.

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto:

- all'adozione, nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, dovrà intendersi pertanto ricadente sull'Aggiudicatario, restandone sollevata l'Azienda, nonché il personale interno preposto alla gestione del servizio;
- alla restituzione, alla scadenza del contratto, di tutti i dati ed ogni altra informazione relativa al patrimonio immobiliare e ai servizi gestiti in un formato concordato (cartaceo e/o elettronico) leggibile ed utilizzabile dall'Azienda;
- all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (Codice Privacy) ed è responsabile, in via esclusiva, di eventuali violazioni operate dal personale da esso impiegato;
- all'ottenimento, a propria cura e spese, di eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Comunali o altri che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio.


Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione delle attività.

Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Azienda per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all'Aggiudicatario, questi deve provvedere all'immediato e totale rimborso. In caso contrario, l'Azienda potrà incamerare il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostruzione nella misura prevista.

L'Aggiudicatario dovrà nel contratto farsi espressamente carico di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri richiamati nel presente Capitolato, in tutti i documenti oggetto della gara, ivi compresi gli allegati e nel Progetto/offerta.

Articolo 18 - Fatturazione, Pagamento, Ordini

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente ed in modo posticipato previo invio di prospetto riepilogativo dei servizi effettuati nel mese di riferimento.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).


Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP.

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.



A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente l'U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079511.

L' Azienda Sanitaria procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:


- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda di Bologna emetterà, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.



Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.

Articolo 19 - Recesso dal contratto


La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.109 del Codice Appalti.

La Stazione appaltante può inoltre avvalersi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 del Codice civile.

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Ospedaliera, oltre a incamerare la garanzia, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Articolo 20 - Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele,



raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Articolo 21 - Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni previste dal presente contratto. Possono essere oggetto di subappalto eventuali attività accessorie.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 22 - Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna


Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta



iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.


Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8



La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale


Articolo 23 - Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, così come anche per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del servizio è competente esclusivo il Foro di Bologna.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.



Articolo 24 - Elezione del domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente Capitolato Speciale, la Ditta Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e l'Azienda Sanitaria presso la sede di Via Castiglione, 29 – 40100 BOLOGNA.

Articolo 25 - Informazioni

Per ogni ulteriore informazione, relativa al presente Capitolato, le Ditte concorrenti potranno rivolgersi al Dott. Giuseppe Giorgi (giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it), Servizio Acquisti Area Vasta- Via Gramsci n. 12 - Bologna - tel. 051 6079636 tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13.

Articolo 26 - Documentazione di gara

Fanno parte della documentazione di gara:

- a) bando di gara
- b) disciplinare di gara
- c) capitolato speciale da restituire firmato
- d) Allegato 1 – Clausole vessatorie
- e) Allegato 2 - domanda di partecipazione
- f) Allegato 3- schema di contratto
- g) Allegato a) Ubicazione punti nascita
- h) Allegato b) scheda offerta economica
- i) Documento di gara unico europeo in formato elettronico, da compilarsi direttamente sulla Piattaforma
- j) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> dove è possibile trovare tale documentazione;
- k) Patto di integrità di cui a delibera n.41 del 30.01.2015 dell'Azienda USL di Bologna di "Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità dell'Azienda USL di Bologna per il triennio 2015 – 2017

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)